

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00089

Atto n. 1-00089

Pubblicato il 5 marzo 2019, nella seduta n. 96

BOLDRINI , **COLLINA** , **BINI** , **ASTORRE** , **GIACOBBE** , **IORI** , **PARENTE** , **PATRIARCA** , **ROJC**

Il Senato,

premessi che:

la legge 12 febbraio 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", prevede tra le proprie finalità "il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa L.*), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione" (art. 1);

la legge sostiene e promuove la coltivazione, la trasformazione e lo sviluppo delle filiere finalizzate alla produzione di prodotti tessili, di semilavorati da impiegare nella bioedilizia, nella componentistica, di prodotti alimentari (principalmente semi, oli e farina). Se l'utilizzo della canapa, quale prodotto tessile, appare piuttosto problematico per gli alti costi, altri settori risultano particolarmente interessanti per le prospettive di realizzazione di margini economici rilevanti, che permetterebbero all'agricoltore di ottenere prezzi superiori per la materia prima rispetto a quelli attualmente riconosciuti ad altre produzioni (cereali);

nel maggio 2018, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato la circolare n. 5059 nella quale si chiarisce che "è consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato", negando, così, la possibilità di riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio;

in particolare, l'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 specifica che "Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge", mentre il comma 7 dispone che "Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora (...) risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento";

la legge non prevede, tuttavia, l'istituzione del tavolo di filiera che, come avviene per altre colture, ha il compito di definire le attività da intraprendere per il sostegno del settore, a partire da un'analisi del comparto che ne metta in luce le potenzialità e i punti di debolezza, individuando le linee di ricerca che risulta più urgente perseguire, favorendo lo scambio di informazioni di natura tecnica e scientifica, indirizzando al contempo l'utilizzo delle risorse a disposizione;

in particolare, l'attivazione della filiera alimentare, con la produzione di semi, farina e olio, particolarmente interessante per gli agricoltori e i trasformatori che realizzerebbero a prezzi remunerativi un prodotto molto ricercato dal mercato e il cui approvvigionamento avviene attualmente principalmente attraverso l'importazione, necessita di chiarezza normativa allo scopo di permettere, da un lato, al produttore di operare in piena sicurezza e, dall'altro lato, al consumatore di acquistare un prodotto salubre e sicuro. A questo proposito, l'articolo 5 della legge n. 242 del 2016 sancisce che "Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti";

il sostegno al settore della canapicoltura e alla strutturazione delle filiere si sostanzia nella norma finanziaria prevista dall'articolo 6, secondo la quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di

produzione e trasformazione nel settore della canapa" e "Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione";

ad oggi, tuttavia, non sono state destinate risorse né a valere sui piani di zona nazionali di settore di competenza del Ministero né a valere sui fondi di cui alla legge n. 499 del 1999;

nel mese di aprile 2018 il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso al Ministro della salute non ha escluso la potenziale pericolosità per la salute umana della libera vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC;

la stessa Federfarma, con una circolare alle associazioni provinciali e alle unioni regionali, a seguito di una serie di richieste di chiarimento sul tema giunte dal territorio, invita alla cautela nel valutare l'opportunità di vendere in farmacia prodotti a base di canapa (*Cannabis sativa*), in conseguenza di una normativa ancora da completare;

alla luce di tali osservazioni, il Ministero della salute ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato che a sua volta ha chiesto informazioni anche ad altri Ministeri interessati;

considerato che, attualmente, in Italia, i negozi "grow shop" dediti alla vendita della canapa con bassi livelli di THC e prodotti derivati sono più di 400;

considerato infine che:

si ricorda che l'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disciplinato la produzione e la trasformazione di cannabis per uso medico, prevedendo che la canapa a uso terapeutico può essere prodotta solo ed esclusivamente dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze che provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile, la rimborsabilità è a carico del Servizio sanitario nazionale ed è subordinata alle indicazioni delle singole Regioni;

questa importante disposizione fu introdotta con il determinante contributo di numerosi Gruppi politici di maggioranza e opposizione presenti in Parlamento nella XVII Legislatura, al fine di consentire alle persone malate di questo Paese il diritto all'uso terapeutico della cannabis;

considerato infine che è compito di un Paese civile dare risposta ai problemi con la certezza della scienza e senza i falsi timori derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento scientifico,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie al fine di provvedere alla riorganizzazione organica della materia relativa alla filiera agroindustriale della canapa per garantire a tutti gli operatori del settore una normativa certa cui attenersi, nonché ad adottare le iniziative necessarie a confutare falsi timori in materia, derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento scientifico;

2) a definire, con decreto del Ministero della salute, i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti così come previsto dall'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, ponendo così fine ai margini di incertezza per un compiuto inquadramento della tematica;

3) ad adottare ogni iniziativa utile alla costituzione ufficiale del tavolo di filiera al fine di favorire il reale sviluppo di intese sia per quanto riguarda le produzioni alimentari, sia quelle tessili, sia quelle impiegate nel settore della bioingegneria;

4) ad adottare ogni iniziativa finalizzata all'assegnazione delle risorse individuate dalla legge n. 242 del 2016 alle finalità dalla stessa indicate.